

# **Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus**

**(Ordinanza COVID-19 asilo)**

**del 1° aprile 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>2</sup>,

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto e scopo**

### **Art. 1**

La presente ordinanza stabilisce, in considerazione della diffusione del coronavirus (COVID-19), i provvedimenti necessari per garantire un alloggio adeguato dei richiedenti l'asilo e lo svolgimento delle procedure d'asilo.

## **Sezione 2: Centri federali**

### **Art. 2** Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione

<sup>1</sup> Gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere riutilizzati conformemente all'articolo 24c capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo (LAsi) senza interruzione. Le esigenze del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) hanno tuttavia la priorità.

<sup>2</sup> Il termine per l'annuncio secondo l'articolo 24c capoverso 4 LAsi è ridotto a cinque giorni.

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> RS 142.31

**Art. 3** Utilizzo non soggetto ad approvazione di edifici e infrastrutture civili per l'alloggio di richiedenti l'asilo o lo svolgimento di procedure d'asilo

<sup>1</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può attuare senza necessità di approvazione i seguenti progetti temporanei, a condizione che siano necessari per alloggiare richiedenti l'asilo o per svolgere procedure d'asilo e non limitino in modo grave alcun interesse degno di protezione dell'assetto del territorio, dell'ambiente o di terzi:

- a. modifiche o cambiamenti di destinazione di edifici o infrastrutture civili di proprietà della Confederazione o locati da quest'ultima. Le esigenze del DDPS hanno tuttavia la priorità;
- b. edificazione di costruzioni mobiliari nel luogo di ubicazione dei centri della Confederazione o, previa consultazione dei Comuni interessati, in altri luoghi idonei.

<sup>2</sup> I casi in cui sussistono dubbi circa l'applicabilità del capoverso 1 devono essere sottoposti per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia almeno due giorni prima dell'avvio dei lavori.

### **Sezione 3: Interrogazioni nelle procedure d'asilo e di allontanamento di prima istanza**

**Art. 4** Principio

<sup>1</sup> Il numero di persone che durante la procedura d'asilo sono presenti alle interrogazioni nel medesimo locale dev'essere limitato in modo da rispettare le pertinenti prescrizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

<sup>2</sup> Il richiedente l'asilo e la persona della SEM incaricata dell'interrogazione sono presenti nel medesimo locale.

<sup>3</sup> Le altre persone coinvolte nell'interrogazione possono rimanere in un altro locale della SEM e parteciparvi utilizzando ausili tecnici.

**Art. 5** Partecipazione di altre persone

Le persone di cui all'articolo 29 capoverso 2 LAsi<sup>4</sup> possono partecipare a un'interrogazione nel medesimo locale a condizione che le prescrizioni dell'UFSP continuino a essere rispettate. È applicabile l'articolo 4 capoverso 3.

**Art. 6** Partecipazione del rappresentante legale, di persone con procura e di rappresentanti delle istituzioni di soccorso

<sup>1</sup> Se il rappresentante legale designato nei centri della Confederazione e all'aeroporto nonché nella procedura ampliata non può partecipare a un'interrogazione in ragione della situazione vigente in una determinata regione a causa del coronavirus,

<sup>4</sup> RS 142.31

l'interrogazione è svolta dalla SEM ed esplica i suoi effetti giuridici anche senza la presenza del rappresentante.

<sup>2</sup> Lo stesso vale per la presenza di rappresentanti di istituzioni di soccorso ai sensi dell'articolo 30 LAsi nella versione del 26 giugno 1998<sup>5</sup> e della persona con procura designata dal richiedente stesso.

#### **Sezione 4: Ulteriori disposizioni relative alle procedure d'asilo e di allontanamento di prima istanza**

##### **Art. 7**                    Notificazione e recapito nei centri della Confederazione

Se, nel caso di richiedenti l'asilo a cui è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni e le comunicazioni non possono essere rispettivamente notificate e recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale conformemente all'articolo 12a capoverso 2 LAsi<sup>6</sup> in ragione della situazione connessa al coronavirus, esse sono rispettivamente notificate e recapitate al richiedente l'asilo. La SEM informa il rappresentante legale designato in merito alla notifica o alla comunicazione il giorno stesso.

##### **Art. 8**                    Termini procedurali di prima istanza

I termini procedurali di prima istanza di cui all'articolo 37 LAsi<sup>7</sup> possono essere superati in modo adeguato se necessario in ragione della situazione connessa al coronavirus.

#### **Sezione 5: Esecuzione dell'allontanamento**

##### **Art. 9**                    Termini di partenza

<sup>1</sup> Il termine di partenza nella procedura celere è compreso tra sette e 30 giorni.

<sup>2</sup> L'esecutività dell'allontanamento e la durata del termine di partenza delle persone allontanate in virtù degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino<sup>8</sup> sono rette dall'articolo 45 capoverso 3 LAsi<sup>9</sup>. Il termine di partenza può essere prorogato fino a trenta giorni. Sono fatte salve le disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

<sup>3</sup> Oltre alle circostanze particolari menzionate nell'articolo 45 capoverso 2<sup>bis</sup> LAsi, occorre impartire un termine di partenza più lungo o prorogare il termine di partenza inizialmente impartito se la situazione straordinaria connessa al coronavirus lo esige. Questa proroga è applicabile anche nei casi di cui al capoverso 2.

<sup>5</sup> RU 1999 2262

<sup>6</sup> RS 142.31

<sup>7</sup> RS 142.31

<sup>8</sup> Gli accordi sono elencati nell'allegato 1 LAsi (RS 142.31).

<sup>9</sup> RS 142.31

## Sezione 6: Termini di ricorso nella procedura celere

### Art. 10

Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 LAsi<sup>10</sup> deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

## Sezione 7: Disposizione transitoria

### Art. 11

<sup>1</sup> Gli articoli 4–6 non sono applicabili alle procedure per le quali è già stata impartita un'interrogazione al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Alla scadenza della validità della presente ordinanza, i progetti temporanei attuati senza obbligo di approvazione in virtù dell'articolo 3 devono essere sottoposti alla procedura di approvazione dei piani. Gli oggetti in questione possono continuare a essere utilizzati senza approvazione fino al passaggio in giudicato della decisione dell'autorità di approvazione.

## Sezione 8: Entrata in vigore e durata di validità

### Art. 12

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.00<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Gli articoli 4–6 entrano in vigore il 6 aprile 2020 alle ore 00.00.

<sup>3</sup> La presente ordinanza si applica, fatto salvo il capoverso 4, sino al 6 luglio 2020.

<sup>4</sup> Gli articoli 2 e 3 si applicano sino al 6 agosto 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>10</sup> RS 142.31

<sup>11</sup> Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).